



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 1129 del 16/10/2023

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE IN TNT PER USO PEDIATRICO A 3 STRATI, IDROREPELENTE, CON ELASTICI AURICOLARI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_115, LOTTO 7

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BONI ANTONELLA**

Determina n. 1129 del 16/10/2023

Fascicolo 275/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2359/2023

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- il 20/10/2023 scadrà il contratto affidato alla Ditta Qualifica Group S.r.l. a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di mascherine pediatriche;
- risulta necessario procedere alla fornitura di "mascherine chirurgiche in TNT pediatriche a 3 strati, idrorepellenti, con elastici auricolari" per soddisfare le esigenze di pazienti territoriali afferenti al territorio di competenza di questa ASST;
- la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, con nota del 04/09/2023 conservata in atti, ha presentato richiesta di acquisizione del suddetto prodotto indicandone il fabbisogno annuo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di

Determina n. 1129 del 16/10/2023

Fascicolo 275/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2359/2023

programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA S.p.a. (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che il prodotto di cui trattasi non è ricompreso tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/07/2018;

Determina n. 1129 del 16/10/2023

Fascicolo 275/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2359/2023

DATO ATTO che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui è subentrata dal 1° luglio 2019, in tutti i rapporti attivi e passivi, la nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di:

-|| Convenzione ARIA_2021_115 "Dispositivi in TNT non sterile", per il lotto sotto riportato:

- Lotto n. 7 – "Mascherina Chirurgica in TNT pediatrica a 3 strati, idrorepellente, con elastici auricolari" attivato in data 01/06/2023 a favore della Ditta GDA S.r.l. di Galatina (LE);

DATO ATTO che con nota in data 04/09/2023, conservata in atti, la Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione ARIA_2021_115 – Lotto 7, provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale del servizio sopra indicato, necessario a soddisfare le esigenze di pazienti domiciliari, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato ed incluso nello stesso Allegato;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente al prodotto oggetto di fornitura e per il periodo di validità del contratto, una spesa complessiva presunta pari ad € 114,32 (Iva 5% esclusa);

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi, comporta un risparmio di spesa annuo pari ad € 76,43 Iva esclusa, tenuto conto della spesa storica annua pari a € 105,00 Iva esclusa e della spesa presunta annua per il nuovo contratto pari ad € 28,58 Iva esclusa in quanto le condizioni economiche sono più vantaggiose rispetto a quelle attualmente in essere;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2022-2023 adottata con decreto n. 443 del 12/05/2022, ai sensi dell'art. 21 del previgente D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

DATO ATTO che l'importo della presente adesione concorre alla determinazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, secondo le disposizioni del Regolamento Aziendale approvato con Decreto n. 730 del 30/06/2023, in quanto compatibile con le nuove disposizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

Determina n. 1129 del 16/10/2023

Fascicolo 275/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2359/2023



RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione, la dr.ssa Roberta Chittolina Dirigente Farmacista della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BONI ANTONELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di aderire alla Convenzione ARIA_2021_115 "Dispositivi in TNT non sterile", stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente al lotto di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicato alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
-Il Lotto n. 7 – "Mascherina Chirurgica in TNT pediatrica a 3 strati, idrorepellente, con elastici auricolari" attivato in data 01/06/2023 a favore della Ditta GDA S.r.l. di Galatina (LE);
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente al prodotto oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto, ossia dalla data di approvazione del presente atto sino al 31/05/2027, una spesa complessiva presunta pari ad € 120,04 (Iva 5% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80102556 dei Bilanci 2023-2027 come segue:

Determina n. 1129 del 16/10/2023

Fascicolo 275/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2359/2023



CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE iva inclusa
80102556	€ 60,02	€ 60,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,04

3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione, la dr.ssa Roberta Chittolina Dirigente Farmacista della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1129 del 16/10/2023

Fascicolo 275/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2359/2023



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Mantova

NECA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti

FORNITURA DI MASCHERINA CHIRURGICA IN TNT PEDIATRICA A 3 STRATI, IDROREPELENTE, CON ELASTICI AURICOLARI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_115, LOTTO 7

CIG LOTTO	CIG DERIVATO	CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	FORNITORE	CODICE CPV	DESCRIZIONE CPV	CONFEZIONAMENTO (Confezionamento acquistabile)	UNITÀ CONTENUTE (Confezionamento acquistabile)	PREZZO (Confezionamento acquistabile)	IVA	codice ASST MN	descrizione	FABBISOGNO SINO AL 31/05/2027	PREZZO UNITARIO	CONTO ECONOMICO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	IMPORTO TOTALE IVA 5% INCLUSA
90391552AE	Z253CBB2E5	GDA MASK 01 - BIMBO	MASCHERINA CHIRURGICA PEDIATRICA DI CLASSE I TIPO II	Il prezzo unitario si riferisce a un dispenser di 50 pezzi. COL. AZZURRO, MONOUSO, Regolamento 2017/745 UE, Direttiva Dispositivi Medici 93/42 recepite in Italia da DLgs. 46/97	GDA srl	33190000-8	dispositivi e prodotti medici vari	Confezione	30	28,580 €	5%	nd	nd	6.000	0,01905 €	80102556	€ 114,32	€ 120,04
TOTALE																	€ 114,32	€ 120,04